

## **DPCM 22 marzo 2020 – linee interpretative**

*Anima Confindustria ha elaborato una serie di domande/risposte specifiche per le aziende della meccanica (aggiornate al 25 marzo 2020)*

### **Attività funzionali alle attività elencate nell'Allegato I di cui al DPCM 22 marzo 2020, ai servizi essenziali ed ai servizi di pubblica utilità**

#### **Domanda:**

Le aziende che realizzano attività funzionali alle attività consentite di cui al DPCM 22 marzo 2020 possono svolgere la loro attività?

#### **Risposta:**

L'Art. 1 lettera d) del DPCM 22 marzo consente che siano svolte su tutto il territorio nazionale le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come individuate all'art. 1, lett. e) del DPCM 22 marzo.

Al fini della prosecuzione di tali attività, è necessario inviare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni dichiarate. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Per quanto riguarda la comunicazione alla prefettura, accedendo al portale [www.prefettura.it](http://www.prefettura.it) sarà possibile individuare e consultare il sito internet della Prefettura della Provincia di interesse. Le prefetture, sui rispettivi siti, hanno caricato tutte le informazioni utili relative al DPCM 22 marzo 2020, nonché moduli standard per l'inoltro di predette comunicazioni.

### **Attività consentite in base alla deroga di cui all'articolo 1 lettera d)**

#### **Domanda:**

Quali attività funzionali possono essere svolte in base alla deroga di cui all'Articolo 1, lettera d)?

#### **Risposta:**

In linea generale possono essere svolte tutte quelle attività atte a garantire la continuità delle filiere delle attività previste nell'Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi

essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come individuate all'art. 1, lett. e) del DPCM 22 marzo.

Possono essere consentite le attività di taluni reparti aziendali che sono necessari a tali finalità, quali a titolo esemplificativo quelle relative alla spedizione dei ricambi e della merce per interventi urgenti, ai call centers per il supporto ai servizi essenziali di prevendita e postvendita - qualora si necessiti di interventi direttamente presso la sede dell'azienda che offre la consulenza - ai servizi preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta inteso che dovrà essere cura dell'azienda garantire il presidio delle citate attività con il minimo numero di risorse possibili in sede e fermo restando il soddisfacimento di tutte le regole di distanziamento sociale previste per il contenimento del virus COVID-19.

In ogni caso, le imprese di cui all'art. 1 lettera d) che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute al rispetto di quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo u.s. con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

### **Chiusura solo della Produzione**

#### **Domanda:**

Nel caso in cui aziende che realizzano attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività di cui all'allegato 1, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, decidessero di interrompere la produzione, possono mantenere aperto solo il reparto spedizioni per la consegna della merce pronta a magazzino? in tal caso serve comunque la comunicazione al prefetto?

#### **Risposta:**

L'Articolo 1, comma d) del DPCM 22 marzo 2020, fa riferimento alle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come individuate all'art. 1, lett. e) del DPCM 22 marzo. Non fa distinzione tra produzione e fornitura, quindi è possibile continuare a mantenere aperto il reparto spedizioni.

In quanto attività funzionale, resta l'obbligo di comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di sicurezza previste.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

### **Validità deroghe Art. 1, lettera d) per mercati esteri**

**Domanda:**

L'Articolo 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020 prevede la deroga per la produzione / fornitura alle attività di cui all'Allegato 1, ai settori essenziali anche per i mercati esteri o vale solo per il mercato Italia?

**Risposta:**

Considerato che nel DPCM 22 marzo 2020 non sono previsti limiti territoriali all'esercizio delle attività funzionali, tant'è che all'art. 1 lettera d) non viene fatta distinzione tra destinazione sul territorio nazionale o per il mercato estero, è ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani che stranieri.

Chiaramente, al fine di essere in linea con la ratio del DPCM, è necessario che le società straniere operino nei settori consentiti come indicati nell'Allegato 1 o siano attive nell'ambito dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Resta fermo l'onere di compilazione della comunicazione alla prefettura in cui dovrà essere espressamente indicato il beneficiario straniero.

### ***Cenni sulla corretta individuazione delle attività ricomprese nell'Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020***

#### **Codici ATECO di cui Allegato 1 del DPCM**

**Domanda:**

Nell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 vengono riportati codici ATECO di diversa natura: in alcuni casi viene rappresentato il codice della divisione (a 2 cifre), in altri il codice del gruppo (a 3 cifre), della classe (a 4 cifre), sino a giungere al codice delle sottocategorie (a 6 cifre). Se ad esempio una azienda svolge attività con un codice ATECO che individua la classe (a 4 cifre), è sufficiente al fine di continuare a svolgere la propria attività che l'allegato citi il solo codice ATECO a due cifre che individua la divisione?

**Risposta:**

Sì, nel caso in cui la Tabella di cui all'Allegato 1 indichi solo una divisione, e dunque un codice ATECO a due cifre (es. 01, 03, 49) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

### **Attività lavorative di comprovata emergenza**

#### **Quesito:**

Se una attività non rientra nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del DPCM 22/3/2020 né consiste in una attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, ma deve svolgere – internamente - alcune attività indispensabili per garantire la continuità dell'azienda quali ad esempio:

- interventi di manutenzione sugli impianti (ricambi d'aria/acqua);
- pagamenti che richiedono documenti amministrativi presenti solo in azienda;
- interventi di riparazione urgenti e imprevisti;
- interventi sui server da parte dell'IT per garantire lo svolgimento del lavoro agile;
- vigilanza dello stabile con un servizio interno

Sono autorizzato ad accedere all'interno dell'azienda e a spostarmi per questa necessità?

#### **Risposta:**

Fermo restando la sospensione dell'attività di produzione/fornitura della società, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con il disposto del DPCM l'accesso di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione e riparazione, con funzioni di controllo o che dia piena attuazione alle misure delineate dalle disposizioni normative (ad esempio in materia di smart-working e lavoro agile).

Ai fini dell'accesso presso la società, deve essere garantito il rispetto di tutte le norme poste a tutela della salute del lavoratore e di contenimento del Covid-19.

Per agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali ai fini della dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative.